

Codice Deontologico

Presentazione

Il presente Codice Deontologico deve essere osservato da tutti gli iscritti all'Associazione ed in particolare dai soci iscritti negli Elenchi Professionisti JOIN. L'accettazione del Codice Deontologico, a mezzo della sua sottoscrizione, è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'iscrizione negli Elenchi professionisti JOIN.

Il Codice indica le regole di comportamento che devono seguire gli associati nell'esercizio della professione, comunque ispirate a principi di correttezza e professionalità.

L'appartenenza all'Associazione garantisce, quindi, sia gli iscritti sia l'utenza e la clientela all'instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto di lavoro nello spirito di una collaborazione attiva.

A difesa dell'utenza, e più in generale della clientela, gli Associati JOIN si impegnano a rispettare il Codice Deontologico, che costituisce uno strumento di garanzia per il cliente, e su cui lo stesso può fare affidamento.

Qualora l'associato risulti iscritto ad un proprio Ordine o Collegio Professionale (professioni regolamentate), le regole di seguito descritte sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive rispetto a quanto prescritto dal proprio Ordine o Collegio.

Il presente Codice Deontologico integra - ma non sostituisce né si pone in contrasto - con le norme di legge e/o di autoregolamentazione, vigenti a livello nazionale ed europeo, che vanno comunque osservate scrupolosamente dagli iscritti all'Associazione.

Gli Elenchi professionisti JOIN sono stati promossi e sono gestiti da JOIN, Associazione professionisti, che, nel rispetto dello Statuto associativo, ne garantisce e ne tutela prerogative e responsabilità.

In caso di possibile futuro contrasto o conflitto tra il presente Codice Deontologico ed una norma di legge, lo stesso sarà conseguentemente modificato per renderlo conforme alla Legge. Il Codice Deontologico sarà inoltre periodicamente rivisto ed aggiornato, per conformarlo alle nuove leggi, norme, direttive e regolamenti che dovessero essere adottate, su base sia legislativa sia volontaria, a livello nazionale ed europeo.

Titolo I **Norme Generali**

Art. 1

Il Codice Deontologico è l'insieme dei principi e delle regole cui deve riferirsi l'Associato JOIN nell'esercizio della professione, e che devono orientare le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui lo stesso si trova ad operare.

Il rispetto del Codice è vincolante nell'esercizio della professione da parte degli iscritti a JOIN.

Art. 2

Il Codice Deontologico impegna tutti gli Associati JOIN alla sua conoscenza comprensione e diffusione, nonché all'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme di esercizio della professione.

L'inosservanza dei principi e delle norme del Codice, l'ignoranza delle medesime ed ogni azione non consona al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative

sanzioni previste dal Consiglio Direttivo di JOIN.

Art. 3

La professione e l'attività dell'Associato JOIN si fonda sul valore, l'irripetibilità, l'unicità, la dignità e il rispetto dei diritti delle persone, nonché sull'affermazione della libertà, dell'uguaglianza, della socialità, della solidarietà e della partecipazione, valorizzando l'autonomia, la soggettività, le risorse proprie e l'assunzione di responsabilità.

L'Associato JOIN si pone al servizio delle persone, dei gruppi, delle comunità, delle aziende, dei lavoratori e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo e crescita culturale

Art. 4

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Associato JOIN non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti ed è consapevole della responsabilità sociale che, nell'esercizio della sua azione, può intervenire nella vita degli altri.

L'Associato JOIN è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

L'attività dell'Associato JOIN si basa sull'autonomia tecnico- professionale, sulla indipendenza di giudizio, sulle conoscenze, formazione ed esperienze proprie maturate nel settore e sulla coscienza del singolo, che ha il dovere di difendere la propria autonomia professionale da condizionamenti e pressioni.

Titolo II

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Art. 5

L'Associato JOIN nell'esercizio dell'attività opera in rapporto di collaborazione professionale con aziende, imprese, associazioni, Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo, in forma libero professionale autonoma singola, associata o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, collaboratore, consulente, ecc.

Il comportamento dell'Associato JOIN deve essere consono alla dignità professionale; in nessun caso abusa della sua posizione professionale.

Art. 6

L'Associato JOIN è obbligato alla propria formazione continua, per garantire prestazioni appropriate e di qualità all'utente e al cliente e che induca:

- maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse all'attività da svolgere;
- consapevolezza delle proprie dinamiche personali nelle relazioni con gli utenti ed i clienti;
- un alto livello di competenza teorico-pratica, metodologica ed organizzativa;
- impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico;
- impegno nella promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.

Art. 7

L'Associato JOIN accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. Qualora necessario, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti che completano e coadiuvano l'attività.

L'Associato JOIN, in questi casi, risponde non solo per sé ma anche dei soggetti eventualmente scelti come collaboratori anch'essi obbligati ad applicare e conoscere le norme del presente Codice.

L'Associato JOIN è tenuto a far conoscere il proprio onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Le tariffe di riferimento sono quelle di mercato, locale e/o nazionale.

Art. 8

L'Associato JOIN è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio dell'attività, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare cura ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

L'Associato JOIN è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette

conseguenze.

Art. 9

Nell'esercizio della professione e nello svolgimento dell'attività, l'Associato JOIN rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socioeconomico, appartenenza politica, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

L'Associato JOIN utilizza metodi e tecniche – sperimentate ed approvate dalla comunità scientifica - salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative non conformi e lesive degli stessi. In caso di conflitti di interesse tra l'utente finale ed il cliente sarà cura dell'Associato JOIN esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

Art. 10

L'Associato JOIN è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina, specifica del settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

L'Associato JOIN impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Art. 11

L'Associato JOIN accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice.

L'Associato JOIN salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Art. 12

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, l'Associato JOIN valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.

L'Associato JOIN, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Art. 13

L'Associato JOIN mantiene la massima riservatezza nell'espletamento degli incarichi ricevuti ed è tenuto al segreto professionale. Non deve rivelare notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informare soggetti estranei a tale rapporto circa le prestazioni professionali effettuate, programmate o da programmare.

Art. 14

L'Associato JOIN che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione e preparazione, e non avalla o si presta a sostenere decisioni contrarie a tali principi.

TITOLO III

Rapporti con l'utenza e con la committenza

Art. 15

L'Associato JOIN comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Art. 16

L'Associato JOIN stabilisce e concorda preliminarmente all'avvio del rapporto professionale il suo compenso.

Art. 17

L'Associato JOIN, preliminarmente all'avvio del rapporto professionale, fornisce ai committenti o agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse.

Art. 18

L'Associato JOIN si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale se problemi propri, conflitti personali o d'interessi, interferiscono con l'efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte.

Art. 19

L'Associato JOIN evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la stessa attività professionale o comunque arrecare danno o nocimento all'immagine sociale della professione.

Art. 20

L'Associato JOIN si astiene dal compiere qualsiasi atto o dal porre in essere qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, produca per lui o per soggetti terzi ed estranei al rapporto professionale indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

TITOLO IV

Rapporti con colleghi

Art. 21

I rapporti fra gli iscritti all'Associazione devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Art. 22

L'Associato JOIN appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Art. 23

L'Associato JOIN si impegna a contribuire allo sviluppo della cultura della propria professione, nel suo contesto, comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche, nell'ambito di specifiche azioni, convegni, meeting, riunioni, ecc. alla comunità professionale, anche al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

Art. 24

L'Associato JOIN si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce circostanza aggravante il formulare tali giudizi negativi per sottrarre contratti o clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi o venga a conoscenza di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, l'Associato JOIN è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo di JOIN.

Art. 25

L'Associato JOIN accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche competenze, l'Associato JOIN propone altro collega o altro professionista iscritto all'Associazione, detentori delle specifiche competenze, ovvero si può avvalere della collaborazione di altri colleghi, sempre che siano iscritti all'Associazione.

Art. 26

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l'Associazione JOIN, a qualsiasi titolo, il professionista associato è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

TITOLO V

Tutela della privacy

Art. 27

L'Associato JOIN, si obbliga a ricercare, nello svolgimento della propria attività, l'equilibrio ed il contemperamento tra esigenze delle attività di informazione e comunicazione, i principi di trasparenza ed efficacia ed i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche.

Art. 28

L'Associato JOIN garantisce che i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate e in particolare del diritto alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali.

Art. 29

L'Associato JOIN garantisce l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali, e si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell'esercizio della propria attività.

Osserva tale obbligo anche dopo la cessazione di tale attività.

TITOLO VI

Sanzioni

Art. 30

I comportamenti e le condotte non conformi ai contenuti del presente Codice, nonché la violazione delle norme in esso indicate comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate caso per caso, ed in relazione alla gravità accertata, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri di JOIN.

TITOLO VII

Varie e finali

Art. 31

Gli iscritti all'Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento, si impegnano a operare in regime libera concorrenza, con la massima professionalità, lealtà e correttezza, e nel rispetto dello spirito associativo, in particolare evitando forme di millanteria, persuasione od incentivazioni verso i Clienti, committenti e utenti, che possano screditare l'Associazione stessa ed il lavoro e l'immagine degli associati.

Art. 32

Gli iscritti all'Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento, riconoscono l'esigenza professionale di operare sulla base di preciso mandato, definito in un contratto o lettera d'incarico, sottoscritto dal proprio cliente, committente o utente.

Art. 33

Gli iscritti all'Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento si impegnano alla massima riservatezza ed al rispetto del segreto professionale in tutti i rapporti con i propri clienti, committenti o utenti.

Art. 34

Il compenso deve essere proporzionale all'investimento globale del cliente, committente o utente, e comunque consono ai servizi effettivamente erogati dal formatore ed operatore della sicurezza.

Art. 35

L'associato JOIN si impegna a fornire in prima persona servizi esclusivamente nelle aree per le quali si ha competenza. Da ciò ne scaturiscono i seguenti comportamenti:

1. Accettare solo incarichi per i quali si possiede adeguate conoscenze ed esperienze o si dispone di assistenza specialistica qualificata.
2. Disporre delle necessarie abilitazioni, autorizzazioni o licenze richieste dalla legislazione vigente.
3. Sottoscrivere esclusivamente documenti approntati in proprio o da altre persone sotto la propria direzione e controllo. "
4. Sostenere e sviluppare l'onorabilità e l'integrità della professione.
5. Evitare qualsiasi pratica, atto, o modo di operare che, per interesse privato, possa procurare discredito alla propria professione.
6. Operare sempre per l'interesse pubblico.
7. Non collaborare con persone o enti che si ritenga operino in modo scorretto o fraudolento.
8. Non fare dichiarazioni non rispondenti a verità relativamente al proprio curriculum o titolo di studio, alla propria esperienza professionale o alle proprie credenziali.

Art. 36

Nel caso di gare di appalto l'Associato agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della committente e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte. In particolare l'associato si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'associato basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta

Art.37

Le attività vietate nel presente regolamento, non possono essere perseguite neppure in forma indiretta (per esempio tramite familiari, collaboratori, consulenti o interposte persone).

Art.38

Con la sottoscrizione del presente Codice Deontologico, l'associato accetta esplicitamente che gli organi direttivi di JOIN o personale da essi incaricato, possano svolgere controlli sul rispetto da parte dell'associato di quanto contenuto nel presente Codice Deontologico.

L'associato JOIN pertanto:

nell'esercizio professionale, agirà nella piena osservanza delle leggi e secondo i dettami della moralità più rigorosa e del rispetto umano;

informerà la sua azione professionale a criteri di lealtà, onestà, competenza e riservatezza;

nell'adempiere i suoi doveri professionali sarà scrupolosamente fedele al mandato ricevuto;

non accetterà incarichi contrastanti con le leggi, con l'etica professionale e con il superiore interesse del Paese, della Comunità internazionale e della pacifica convivenza tra gli Uomini;

in ogni caso eviterà che il suo comportamento sia in contrasto con il prestigio e l'interesse generale sia dell'Associazione che degli altri Associati;

nell'esercizio della sua attività dovrà impiegare ogni sua risorsa tecnica e, all'occorrenza, potrà servirsi dell'ausilio dei Soci;

dovrà adottare ogni possibile cautela al fine di evitare la divulgazione di notizie riservate delle quali sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei suoi incarichi professionali;

impronterà l'assolvimento degli incarichi ai principi di una reale concorrenza, evitando che i propri fini economici danneggino l'Associazione o gli altri associati;

osserverà scrupolosamente quanto deliberato dagli Organi statutari dell'Associazione;

nei limiti del possibile, parteciperà attivamente ed intensamente alla vita associativa, dando il suo contributo per il migliore raggiungimento delle finalità sociali.

Per tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti, si rimanda alle norme di legge applicabili.

Data,

L'associato

Per accettazione esplicita di quanto contenuto negli artt. 37, 38, ecc. (clausole vessatorie o in contrasto con il c.c.)

L'associato